



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Roberto Manzione Membro designato da concerto con Confagricoltura e Confindustria di Concommercio, Confartigianato
IL CASO.it

nella seduta del 2.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un libretto di deposito a risparmio emesso in data 14/6/1943 da una banca poi incorporata dalla resistente, per l'importo di lire 1.010,85, contestava - con esposto del 10 febbraio 2010, indirizzato solo alla Banca d'Italia, e da quest'ultima inoltrato alla stessa resistente - la mancata restituzione della somma ivi depositata, debitamente rivalutata.

L'istituto di credito forniva riscontro con nota del 3/5/2010, nella quale innanzitutto precisava che, in ragione del tempo trascorso, non risultava presso i propri archivi alcuna evidenza contabile e documentale del titolo. Comunque, nel merito della vicenda, richiamava l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla luce del quale il diritto alla restituzione delle somme depositate è soggetto al generale termine di prescrizione decennale decorrente "non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti". Nel caso di specie, atteso che nessun movimento era stato effettuato a far data dal 1943, ogni



diritto del cliente sulla somma a suo tempo depositata, risultava prescritto dal 14/6/1953.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il cliente presentava ricorso (ricevuto in data 31/5/2010) con il quale chiedeva la restituzione della somma depositata, *“rivalutata con il coefficiente corrispondente”*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ribadiva integralmente la posizione già esposta nella nota di riscontro all'esposto del cliente, precisando che – comunque – anche a voler riconoscere solo ipoteticamente come fondate le pretese del ricorrente, la complessiva somma da restituire, comprensiva degli interessi al tasso legale e al lordo della ritenuta fiscale, sarebbe pari a € 2,29. Tanto ritenuto, la banca concludeva affinché le richieste del ricorrente venissero integralmente respinte.

DIRITTO

Osserva il Collegio che il titolo, allegato in copia sia al ricorso sia alle controdeduzioni, è un “libretto di risparmio nominativo speciale” emesso nel 1943, per la sottoscrizione - come indicato da timbro apposto sul dorso del certificato cartaceo - di “Buoni del Tesoro quinquennali 5% 1948”.

A norma dello scarno regolamento riportato sul certificato, il deposito - remunerato al tasso del 2% in ragione d'anno - doveva, nel termine di due anni, essere impiegato, fino a concorrenza della somma, nell'acquisto dello strumento finanziario appositamente indicato.

Ciò premesso, occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla “ricevibilità” del ricorso in relazione alla collocazione temporale dei fatti oggetto di controversia. Sul punto occorre considerare che, sebbene il titolo dal quale origina la pretesa del ricorrente risalga a un periodo certamente anteriore alla sfera di competenza temporale dell'ABF (1943), il comportamento contestato, cioè il rifiuto di restituire l'importo depositato, è successivo al 1° gennaio 2007. Già in casi analoghi, i diversi Collegi dell'ABF hanno sempre concordemente riconosciuto la propria competenza (cfr. decisioni n. 529/10 e n. 616/10 del Collegio di Napoli e n. 266/10 del Collegio di Milano).

Superato questo primo ostacolo, occorrerà valutare nel merito la vicenda, proprio con riferimento all'eccepita prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate. In materia esiste una giurisprudenza contrastante fra la Corte di Cassazione, la quale in più occasioni ha ritenuto che *“la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti: ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione”*, ed alcuni Tribunali i quali, anche molto recentemente e in una prospettiva che trova largo seguito in dottrina, hanno ritenuto che *“il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme giacenti in un libretto di risparmio decorre dal giorno in cui le somme depositate siano state chieste in restituzione e la banca abbia rifiutato di restituire”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto, questo Collegio -già in due precedenti occasioni (cfr. le decisioni n. 529/10 e n. 616/10)- ha ritenuto di discostarsi dall'indirizzo della Corte regolatrice, aderendo invece alla prevalente giurisprudenza di merito che fa decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito sulle somme depositate *“non immediatamente o all'atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante”*. Ciò premesso, però, occorre considerare che il titolo fatto valere dal ricorrente è costituito da un “libretto di risparmio nominativo speciale” emesso nel 1943, per la sottoscrizione di “Buoni del Tesoro quinquennali 5% 1948”. La finalizzazione specifica del libretto e la possibilità di procedere alla sottoscrizione dei “Buoni del tesoro” entro un termine determinato (due anni, come si ricava dal regolamento riportato sullo stesso certificato) introduce l'obbligo per l'intestatario /detentore di provvedere a, pena di decadenza, alla trasformazione del libretto con la sottoscrizione dei Buoni. Appare evidente che, se il libretto non è stato convertito ed è ancora esistente, si è di fatto verificata una decadenza che travolge ogni successiva pretesa dell'attuale ricorrente.

E, comunque, è da ritenere essere stato così fissato un termine entro il quale - pur se non si fosse inteso procedere alla sottoscrizione dei “Buoni del tesoro”- si sarebbe dovuto chiedere la restituzione delle somme depositate.

In forza di tali considerazioni, appare evidente che o si è verificata una decadenza o il diritto dovrà essere, comunque, considerato prescritto. In entrambi i casi, il ricorso non potrà essere accolto.

IL CASO.it
P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI